

PATRIMONIO E TRUST

I prossimi adempimenti dichiarativi del trust

di **Ennio Vial**



È oramai aperta la campagna dichiarativi 2023 per il 2022 e gli adempimenti riguardano, ovviamente, anche il **trust** e i suoi **titolari effettivi**.

Il **trust residente** sarà soggetto a **tassazione sui redditi ovunque prodotti**, mentre il **trust non residente** dovrà dichiarare solo i **redditi prodotti in Italia**.

Il primo aspetto da analizzare attiene alla **natura del trust** che può essere **opaco, trasparente o interposto**.

Il trust può dirsi **opaco** quando il trustee vanta un potere discrezionale circa l'attribuzione dei redditi. Diversamente, il trust può dirsi **trasparente** se i beneficiari vantano un diritto soggettivo alla percezione degli stessi. La natura di trust opaco o trasparente discende dalle clausole dell'atto.

Il trust opaco e il trust trasparente **determinano il reddito imponibile con le medesime modalità**.

La differenza è data dal fatto che **mentre il trust opaco sconta l'Ires** e (salvo specifiche eccezioni) nessuna ulteriore imposizione è dovuta in capo ai beneficiari, il **trust trasparente** determina il medesimo reddito imponibile di quello opaco ma **lo imputa ai beneficiari** che, trattandosi generalmente di persone fisiche, dovranno dichiararlo nel rigo RL4.

Secondo la [circolare 34/E/2022](#) i **beneficiari devono sempre dichiarare i redditi** del trust trasparente, **anche se questo risulta residente all'estero**.

Diversamente i beneficiari di trust opachi, come già segnalato, non dovranno mai dichiarare i redditi del trust, salvo che in questi due casi:

- in ipotesi di **trust residente assimilato ad ente commerciale**;
- in ipotesi di **trust estero opaco avente natura paradisiaca**.

Nella prima ipotesi, la [circolare 34/E/2022](#) ha ritenuto che ragioni di ordine logico sistematico portano a ritenere che le **attribuzioni del trust opaco assimilato ad un ente commerciale sono assimilate a dei dividendi** che, pertanto, in ipotesi di beneficiario persona fisica privata sconteranno la ritenuta del 26% a titolo di imposta.

Il secondo caso, invece, discende dalle previsioni della lettera g-sexies) dell'[articolo 44, comma 1 del Tuir](#), introdotte ad opera dell'[articolo 13 D.L. 124/2019](#). In sostanza, qualora il trust sia considerato paradisiaco, i frutti saranno tassati in capo al beneficiario residente secondo un principio di cassa.

Il trust estero è considerato **paradisiaco** se il **livello nominale di tassazione dello stesso risulta inferiore al 50% di quello italiano**. La previsione normativa determina conteggi e ipotesi non sempre agevoli, per cui il contribuente si vedrà, in diversi casi, costretto a proporre un interpello all'Agenzia delle Entrate.

Il trust risulta **interposto** qualora un soggetto, generalmente il disponente o un beneficiario, è titolare di un **potere invasivo nei confronti del trustee**.

In questi casi, il trust si considera **inesistente** sotto il profilo fiscale ed i redditi risulteranno imputati direttamente in capo all'interponente con le regole sue proprie.

Ricordiamo, infine, che il **trust e i suoi titolari effettivi saranno interessati dalla compilazione del quadro RW**, tema affrontato in modo innovativo dalla [circolare 34/E/2022](#) e che sarà oggetto di un futuro intervento.

Ricordiamo, da ultimo, che il 30 giugno scadono anche i termini per l'invio delle comunicazioni CRS (cd *Common Reporting Standard*) del **trust**.